

PARERE TECNICO-SCIENTIFICO

ECO FOX SRL (2)

(Realizzazione nuovo sealine e campo boe per lo scarico oli vegetali e propri derivati da navi cisterna)

La V.inc.A. 19.09.2019 presentata all'esame della Commissione Comunale di Valutazione Ambientale (C.C.V.A.) da Galeno RP s.r.l., per conto della Eco Fox s.r.l. sita nel Comune di Vasto (CH) in Via Osca, 89, da qui in poi denominata il Proponente, attiene a "*Realizzazione nuovo sealine e campo boe per lo scarico oli vegetali e propri derivati da navi cisterna*".

A pagina cinque della V.inc.A. sono associati i seguenti aspetti:

1. realizzazione di un campo boe offshore in progetto per lo scarico di oli vegetali;
2. tutte le attività connesse alla produzione di Biodiesel attualmente espletate all'interno dello stabilimento;
3. A) valutazione dei reali o potenziali effetti del suddetto progetto sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, B) valutazione dei reali o potenziali effetti dell'intero stabilimento, sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;
4. valutazione rischi che possono generarsi durante la fase di realizzazione delle opere necessarie per dare attuazione alle modifiche in progetto;

di questi sembrerebbero congrui il punto 1, il 4 e parzialmente il 3 (parte 3A) perché, la V.Inc.A. attiene segnatamente a realizzazione di nuovo progetto. Di conseguenza, non appare coerente associare a questo lo stato di fatto dello stabilimento petrolchimico peraltro già **pendente di note inevasi** alla data del 15 ottobre 2018 per altra V.Inc.A. all'esame della C.C.V.A. su "*Emissioni in atmosfera, modifica non sostanziale stabilimento, colonna di distillazione biodiesel e generatore di vapore*". Inoltre, l'attuale elaborato nulla studia, allo stato attuale, gli ecosistemi specifici del S.I.C. da un punto di vista biologico ed ecotossicologico. Tale studio, previsto

dalla norma, è essenziale per comprendere gli effetti determinati fino ad oggi dallo stabilimento petrolchimico sull'ecosistema del S.I.C.. Di conseguenza, i punti 2 e 3B andrebbero scorporati dall'attuale V.Inc.A. perché argomento di altro procedimento pendente.

Il Progetto tratta della costruzione di un nuovo **oleodotto, marino¹, per lo scarico oli vegetali e "propri derivati"**, non appare chiaro se riferibile all'impiego dell'opera anche per il **carico dei carburanti prodotti** o ad altra attività, denominato "*sealine*", collegato ad un **area di ancoraggio per attracco navi cisterna²**, denominato "*campo boe*", in area contigua/adiacente a Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.).

Il Proponente giustifica la necessità dell'opera per far "*arrivare navi cisterna*" più grandi, passando da 25.000 a 35.000 DWT, tali da apportare "*discreti vantaggi*" anche a livello ambientale. Lo scrivente, pur manifestando la non conoscenza delle tipologie di navi, e a mero contributo osserva, come da definizione, il Dead Weight Tonnage (DWT), o tonnellaggio di portata lorda, **non corrisponde direttamente a maggiori capacità di carico**, perché potrebbe trattarsi semplicemente di petroliera che ha maggiori dimensioni, a fronte della stessa capacità di carico³. Ad esempio, petroliere a navigazione a lungo raggio hanno un maggiore DWT, rispetto a quelle a corto raggio, per l'aumento del combustibile e dei servizi di bordo, questo aspetto ai fini ambientali e di tutela del S.I.C. risulterebbe critico perché identificherebbe un natante che a causa degli ampi spostamenti potrebbe, in loco, determinare la dispersione e la disseminazione di specie aliene potenzialmente pericolose per le biocenosi marine e per il contiguo/adiacente S.I.C., come peraltro già avvenuto in questo S.I.C. e i cui effetti sono ancora ad oggi da comprendere.

Per quanto attiene ai vantaggi ambientali questi devono essere accuratamente dimostrati con adeguato studio biologico realizzato ad hoc. A

¹costruzione di n. 1 sealine da 12", lunghezza 1350 m circa, di collegamento dal PLEM al terminale degli oleodotti terrestri e costruzione di 1 sealine parallelo "per acqua di servizio" (riscaldamenti e spiazzamenti);

²costituito da 5 boe a catamarano, completo di PLEM e manichette di collegamento;

³partita max da scaricare circa: 12.000 m³;

riguardo, appare opportuno richiamare l'European Environmental Agency che rileva una importante contaminazione da idrocarburi di petrolio generata dall'intenso traffico marittimo, il 41% del trasporto petrolifero mediterraneo transita da approdi italiani, e da perdite di idrocarburi dalle raffinerie, circa 80.000 tonnellate di idrocarburi sono state riversate nel mediterraneo nel periodo 1990-2005 e considerando solo sversamenti maggiori di 700 tonnellate⁴.

Per gli aspetti procedurali richiamati dal Proponente, la Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), introdotta dall'articolo 6 della direttiva Habitat e dall'articolo 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n.120, che ha sostituito l'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento tecnico-scientifico per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

La procedura deve: i. tenere conto della valenza naturalistico-ambientale del sito di importanza comunitaria (S.I.C.); ii. realizzare uno studio tecnico-scientifico di impatto ambientale per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo; iii. contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal S.I.C.; verificare se nel sito ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari; nonché attenersi agli indirizzi dell'allegato "G" al D.P.R. n. 357/1998 aggiornato e modificato dal D.P.R. 120/2003.

Il Proponente, in particolare, osserva che: *"Occorre inoltre sottolineare che i passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono invece consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; ad esempio, se le conclusioni alla fine della fase di verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa sul sito, non occorre procedere alla fase successiva."* Pertanto, il tecnico ha ben presente che è necessario ottenere informazioni e risultati basati su misurazioni di carattere

⁴Problemi prioritari per l'ambiente mediterraneo. No 4/2006. ISSN 1725-9177.

scientifico, in particolare di tipo Biologico, di conseguenza l'espressione usata "indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa sul sito" lascia aperto un dubbio sulle risultanze, il lavoro così presentato *ab origine* non assume carattere di rigore scientifico, quale è invece richiesto.

Di conseguenza, si richiamerà quanto la norma dispone analizzare e valutare. Il progetto attuale tratta, per industria in direttiva Seveso III con stoccaggio di sostanze esplosive e materiali infiammabili, della costruzione di un nuovo **oleodotto e attracco petroliera**, contigua/adiacente a Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.). Di conseguenza, lo studio di V.Inc.A. è **obbligatorio** e la prima domanda, secondo la procedura sancita dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, MN2000, cui è necessario fornire risposta è la seguente: il Progetto è direttamente connesso o necessario per la gestione del sito ai fini di conservazione della natura?

La risposta è NO, infatti, di contro, trattasi di realizzazione di **nuovo oleodotto** con annesso **attracco petroliera**, opere distonanti con la tutela in generale del luogo e direttamente con gli obiettivi di valorizzazione e difesa del S.I.C. nonché, a margine, della vocazione turistica che il sito assume in maniera crescente.

Di conseguenza la V.Inc.A. è **necessaria** e deve dare risposta a: il Progetto avrà probabilmente un effetto significativo sul sito? (N.B. ovvero effetto biologico statisticamente significativo).

Al fine di rispondere al quesito è necessario che il Proponente debba chiaramente dettagliare le caratteristiche del progetto con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;

- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.

Lo studio tecnico-scientifico delle interferenze con il sistema ambientale deve essere eseguito con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche, in particolare in questo caso gli aspetti ecotossicologici.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale.

Pur riconoscendo le evidenti capacità tecniche espresse, ma specifiche solo di alcuni aspetti, il materiale prodotto non appare seguire l'ordine logico richiesto dalla norma appena richiamata. Inoltre, il materiale appare scollegato, ripetitivo, ridondante ed eccessivo, in particolare per alcuni aspetti di medio-scarso interesse per la procedura⁵. Sostanzialmente la V.Inc.A. è priva degli studi Biologici eseguiti ad hoc indispensabili a comprendere l'incidenza del Progetto sul S.I.C.

Segnatamente stupisce riscontrare che nella V.Inc.A. nulla appare sul necessario studio della biocenosi marina e dei rapporti con il contiguo/adiacente S.I.C., essenziale per poter comprendere l'effetto dell'opera sullo stesso. Solo a pag. 36 si riporta che non è rinvenuta la Posidonia. Corre l'obbligo far notare che questa specie non caratterizza il fondale abruzzese. Di contro, nel nostro ambiente sono abbondantemente presenti altre praterie di fanerogame marine. Nulla si dice a riguardo.

Analogamente non è condivisibile l'assunto che *“Tali malfunzionamenti andrebbero ad interferire con l'ambiente idrico marino a cui il SIC non appartiene”* in primo luogo il Proponente **asserisce che vi potrebbero essere perdite/fuoriuscite/sversamenti** che andrebbero ad interferire con *“l'ambiente idrico marino”* ovvero determinanti interazioni Biologiche, dirette in mare, e sulla

⁵da pag. 82 sono presentate considerazioni elementari e generali scarsamente utili.

costa, indirette. In secondo luogo, è necessario chiarire che l'ambiente marino è **ecosistema marino** e NON può essere trattato banalmente come elemento abiotico fisico-geologico! In quanto è **sistema biologico vivente complesso**, fortemente interconnesso con il contiguo S.I.C. **con cui forma un continuum inscindibile**. Di conseguenza ogni calcolo, modello o previsore **avulso dal contesto biologico è nullo e inidoneo a valutare l'incidenza sull'ecosistema marino e sull'interconnesso S.I.C.**

In aggiunta, nel capitolo definito *“influenza sulla condizione ecologica”*, sorvolando sulla carenza di terminologia tecnica, nella sostanza **si omette completamente la valutazione biologica**, che è necessario precisare non coincide con lo studio dell'inquinamento acustico, idrico ed atmosferico. La parte acustica appare vetusta, considera modelli non sempre congrui con la fauna insistente in loco; nulla è riportato per l'habitat marino in particolare sui cetacei insistenti nell'area, accennati parzialmente solo a pag. 81. Per la parte atmosferica a pag. 13 All. 18 - R03 si legge: *“Inoltre la ricaduta al suolo dell'inquinante è da ritenersi nulla. Infatti si può dichiarare che lo studio eseguito utilizzando i modelli matematici per il calcolo della diffusione degli inquinanti consente di dimostrare che i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti al suolo nei recettori considerati (al confine del SIC) risultano inferiori ai limiti di rilevabilità dei metodi analitici che possono essere utilizzati per la loro misurazione.”* e a pag. 32 All. 18 - R07 si legge: *“Dalle tabelle 4 e 5 si evince che il valore medio di concentrazione al suolo atteso risulta essere inferiore al limite di rilevabilità strumentale.”* appare indispensabile una conferma del modello di calcolo, nulla osta ad assegnare come **prescrizione il campionamento e l'analisi completa degli inquinanti presenti attualmente in loco sia nella parte abiotica che biotica** per la conferma delle conclusioni tratte dal modello matematico. Ancora, l'affermazione: *“In questo modo verranno allontanate dalla Riserva fonti di inquinamento atmosferico ed acustico portando dei benefici immediati da un punto di vista ambientale sul SIC di Punta Aderci – Punta della Penna.”* non è condivisibile, perché l'impatto, ad oggi, contenuto nel bacino portuale si traslerà di alcune centinaia di metri, in area attualmente libera da

impatto antropico⁶. L'attività che il Proponente vuole porre in opera andrebbe a determinare una tenaglia di emissioni inquinanti sul S.I.C., racchiuso a Nord dalle attività portuali e a Sud da quelle del traffico delle petroliere ed opere associate allo scarico/carico. In aggiunta, collegato a questi aspetti, sono gli effetti delle attività poste in essere nella fase di realizzazione dell'opera e successivamente dalle eliche delle petroliere, della *utility boat* e del rimorchiatore, quando impiegato, che determinano sul basso fondale (-15m)⁷ del campo boe lo spostamento e la diffusione dei depositi di fondo. Questi includono, di certo, anche quelli derivanti dai rilasci del torrente Lebba e della precedente rete fognaria producendo così una possibile re-immissione nella colonna d'acqua di inquinanti in aree contigue/adiacenti il S.I.C. e limitrofe destinate a fini turistici.

Altro aspetto importante riguarda sia le conseguenze biologiche che i potenziali effetti cumulo. Nella V.Inc.A. pur dilungandosi in molte descrizioni si sorvola sugli "*oli vegetali e derivati*" scaricati/caricati, invece, è opportuno allegare alla stessa tutta la certificazione degli oli e dei derivati. In particolare, è opportuno fornire la caratterizzazione chimica corredata di alcune proprietà: densità relativa, tendenza all'evaporazione, viscosità e il *pour point*. Per consentire la comprensione dell'impatto e valutare l'incidenza che il rilascio, anche incidentale, potrebbe avere sul contiguo/adiacente S.I.C.. Si rammenta che gli effetti nocivi sugli organismi sono riconducibili a:

1. effetti biologici tossici immediati sulle specie animali e vegetali;
2. effetti biologici tossici tardivi derivanti dall'accumulo e dalla biomagnificazione sulle specie animali e vegetali;

⁶in particolare, con vento greco-levante le emissioni saranno dirette sul S.I.C.

⁷La profondità al campo boe che oscilla tra i -15 e i -20 m non rientra nella definizione di acque profonde. La topografia del fondo marino è classificata in: 1. piattaforma continentale dalla riva fino a -200 m di profondità; 2. zoccolo o scarpata continentale (dai -200 ai -2.500 m di profondità); 3. piana abissale; 4. depressioni oceaniche primarie, comprendenti i bacini, gli avvallamenti, i canali, le fosse oceaniche e i fondi abissali e i canyon sottomarini; 5. rilievi marini principali, comprendenti le dorsali, i dossi, le platee e i seamount. La suddivisione Biologica del fondale marino è: 1. zona di costa o regione litorale, che si estende dal limite superiore dell'acqua fino a circa -30 m di profondità; 2. aree dei margini continentali sommersi (acque nentiche) e la sottostante piattaforma continentale; 3. parete scoscesa delle masse continentali (scarpata continentale), alla cui base vi è una più dolce pendenza (zoccolo continentale); 4. pavimento oceanico (piana abissale); 5. dorsali medio-oceaniche, vaste catene montuose che si sollevano dal piano abissale fino ai -2.000 m e che talvolta fuoriescono formando isole medio-oceaniche; 6. regione adale, nell'ambito delle profonde fosse oceaniche; fenditure del piano abissale che sprofondano dai -6.000 m fino ad oltre -11.000 m.

3. effetti fisici determinati dal ricoprimento e soffocamento di esse (smothering).

In caso di incidente, fenomeno non escludibile a priori vista anche la contiguità di sostanze infiammabili con esplosivi, peraltro anche ampiamente stoccate in stabilimenti vicini, con evidente rischio cumulo, ci sarebbe l'evidente sversamento a mare degli oli vegetali, del carburante, dei prodotti della combustione nonché dei prodotti antincendio impiegati (esempio caso Libano 2006) tutto ciò incompatibile con la tutela del S.I.C.. Pertanto, il Proponente dovrebbe elaborare una strategia di intervento, **Piano Previsionale d'Intervento**, per la minimizzazione dei danni ambientali atto a proteggere le specie che possono essere più direttamente colpite dall'inquinamento e/o che svolgono un ruolo maggiormente significativo dal punto di vista ecologico per il S.I.C.. Il Piano Previsionale d'Intervento dovrebbe, al fine di minimizzare i danni a carico dell'ambiente marino e del contiguo/adiacente S.I.C., chiaramente indicare a seconda della possibile gravità d'incidente tre operazioni: il recupero delle sostanze inquinanti, la bonifica dei luoghi e la protezione delle aree più sensibili (S.I.C.). Il Proponente sin da ora **dovrebbe predisporre un monitoraggio ambientale** in modo tale che le informazioni acquisite possano essere utilizzate per definire il **danno causato da sversamento/incidente**. Le indagini che possono essere incluse in un piano di monitoraggio ambientale sono:

1. analisi chimiche ed ecotossicologiche delle acque e del contiguo S.I.C.;
2. analisi chimiche ed ecotossicologiche dei sedimenti, specie quelli in prossimità della costa (del contiguo S.I.C.) e della sorgente di inquinamento;
3. analisi chimiche e di biomarkers nei tessuti di organismi marini e del contiguo S.I.C.;
4. analisi ecologiche sullo stato delle biocenosi e dei popolamenti anche del contiguo S.I.C..

Questo anche in vista delle possibili azioni risarcitorie.

Infine, sembrerebbe opportuno richiedere il parere sia al Piano Paesistico Regionale che ha tra gli obiettivi, come richiamato dal Proponente stesso, anche la difesa attiva e la piena valorizzazione dell'ambiente, nonché quello dell'I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)⁸.

Nella forma attuale l'elaborato presentato non è confacente alle caratteristiche minime richieste, giusta precisazione della normativa di riferimento.

Per quanto sopra rilevato non è opportuno procedere a suppletive valutazioni di merito e si esprime parere negativo e si rileva altresì che il Progetto non presenta motivi imperanti di rilevante interesse pubblico.

Vasto, 20 novembre 2019

Prof. dott. Andrea Mazzatenta, PhD



⁸all'art.6 Funzioni di Indirizzo e Coordinamento ha lo svolgimento di ricerche per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera.

